



### Sorveglianza sanitaria ed informazione- formazione per i lavoratori autonomi

Gli obblighi che la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, per quanto concerne la sorveglianza sanitaria e l'informazione formazione , prevede nei confronti dei lavoratori autonomi (e quindi anche nei confronti dei tassisti autonomi che non hanno personale subordinato) è possibile evincerli dalla lettura combinata dell'art.3 commi 4 -11 e dell'art. 21 del d.lgs. 81/08 (testo unico della sicurezza del lavoro).

- All 'art. 3 comma 4 , si evidenzia che il D.lgs. 81 si applica anche ai lavoratori autonomi , specificando al comma 11 che si applicano però le disposizioni di cui al successivo art. 21.
- Art. 21 – i lavoratori autonomi , **hanno facoltà** , con oneri a proprio carico , di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione sui rischi relativi all'attività svolta.

E' evidente pertanto dalla lettura della normativa , che non vi è alcun obbligo da parte dei lavoratori autonomi senza personale subordinato di attivare la sorveglianza sanitaria mediante il medico competente né di partecipare ai corsi di informazione –formazione previsti dal d.lgs. 81 per altre figure lavorative. Tali interventi sono facoltativi da parte di tutti i lavoratori autonomi.

Labor Security srl

Il Medico Competente Medicina del Lavoro

Dott. Pietro Russo